



**Istituto Comprensivo Statale di Negrar**  
**di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado**  
 via degli Alpini, 2A - 37024 NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) - Cod.Fisc. 80028420232  
 telefono 045 7500050 – Sito web: [www.icnegrar.edu.it](http://www.icnegrar.edu.it)  
 PEC: [vr86400a@pec.istruzione.it](mailto:vr86400a@pec.istruzione.it) email: [vr86400a@istruzione.it](mailto:vr86400a@istruzione.it)



Protocollo e data come da segnatura

**Oggetto: Anno scolastico 2021-22. Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche.**

## IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.M..257/2021;

VISTA la nota del Ministero Istruzione, prot. 22 luglio 2021, n. 1107 “Avvio dell'anno scolastico 2021/22. Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34);

VISTO il D.L. 6 agosto 2021, n. 111 misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;

VISTA la circolare ministeriale del ministero della salute n. 35309 del 04/08/2021 avente ad oggetto le “Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti COVID -19”, nella quale vengono indicati i soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare il ciclo vaccinale;

VISTO il parere tecnico del Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n.1237 del 13-08-2021 sul decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”;

VISTO il “Piano Scuola 2021-2022 - Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione adottato con decreto del Ministro dell'istruzione del 6 agosto 2021, n. 257;

VISTO il Protocollo D'intesa Per Garantire l'avvio dell'anno Scolastico nel Rispetto Delle Regole Di Sicurezza Per Il Contenimento Della Diffusione di Covid 19 (Anno Scolastico 2021/2022) n. 21 del 14- 08-2021;

CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica coinvolta (docenti, personale A.T.A., studenti e famiglie) durante lo svolgimento delle attività in presenza;  
 CONSIDERATA la complessità organizzativa e le peculiarità che caratterizzano l'erogazione del servizio scolastico nei vari ordini e gradi, con particolare riferimento alla esigenza di salvaguardare il benessere psicofisico e sociale soprattutto dei minori garantendo lo svolgimento delle attività in presenza;

## DISPONE

le misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università per l'anno scolastico 2021/2022

1. All'ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa. Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale.
2. Al fine di assicurare il valore della scuola come comunità, l'attività didattica e scolastica della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado si svolge in presenza;
3. Non si escludono interventi di deroga all'attività in presenza per condizioni sanitarie dovute all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica, disponendo pertanto la sospensione dello svolgimento dell'attività scolastica e didattica in presenza.



4. Anche nei casi di sospensione delle attività in presenza, resta garantita la possibilità di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

5. I consigli /Team di classe/sezione avranno cura di assicurare il diritto allo studio dei propri alunni attraverso il ricorso alla didattica digitale integrata. La didattica digitale integrata sarà anche la risposta all'eventuale quarantena - disposta dalle autorità sanitarie competenti - di gruppi classe e singoli alunni.

Per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi scolastici: e per prevenire la diffusione dell'Infezione Sars-Cov2, sono adottate le seguenti misure minime di sicurezza

- È fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie con **mascherine chirurgiche**, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie e disabilità incompatibili con il loro uso per lo svolgimento delle attività sportive
- È raccomandata la distanza di sicurezza interpersonale **di almeno un metro**, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano”;
- È vietato accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5. In presenza di casi positivi all'infezione da SARS COV 2 o di casi sospetti si applicano le linee guida ed il protocollo sicurezza.

## DISPONE

Altresì l'Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico. Per certificazione verde si intende una certificazione comprovante uno dei seguenti stati:

- l'avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2;
- la guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2 (che corrisponde alla data di fine isolamento, prescritto a seguito del riscontro di un tampone positivo)
- il referto di un test molecolare o antigenico rapido per la ricerca del virus SARS-CoV-2 e che riporti un risultato negativo, eseguito nelle 48 ore antecedenti.
- Per scaricare il proprio GP consultare il sito <https://www.dgc.gov.it/web/>

Si ricorda che il GP ha una validità temporale legata al tipo di condizione che ne ha permesso l'emissione, pertanto, nel caso di negatività al tampone, la sua validità è di sole 48 ore, ciò vuol dire che dopo due giorni dal prelievo il GP non è più valido. Prestare anche attenzione al fatto che, in caso di vaccinazione, il GP è valido solo dopo 15 giorni dalla prima dose o dall'effettuazione del monodose.

**Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021**, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 del D.L.111/2021, secondo le modalità che saranno illustrate dagli Organi Superiori competenti e sempre nel rispetto dei diritti personali alla privacy.

Il mancato rispetto delle disposizioni da parte del personale scolastico è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Le disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute n.35309 dello 04-08-2021. Le certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 e potranno avere una validità massima fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni.



Il personale scolastico in possesso della certificazione di esenzione e, ovviamente, quello provvisto della “certificazione verde COVID-19”, continua a:

- mantenere le misure di prevenzione come il distanziamento;
- utilizzare le mascherine chirurgiche;
- lavare ed igienizzare le mani;
- rispettare le condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.

Il Dirigente Scolastico, tenuto a verificare il rispetto delle prescrizioni, delegherà un appartenente al Personale scolastico che, utilizzando l'App “VerificaCovid-19”, controllerà la validità del GP.

Qualora il DIPENDENTE dichiari di non essere in possesso del GP o, comunque, qualora non sia in grado di esibirlo al personale addetto al controllo che, in quanto delegato dal Dirigente Scolastico, è a tutti gli effetti un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni, il Dipendente:

- NON potrà svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola;
- risulterà assente ingiustificato con quanto ne consegue, sia sotto il profilo disciplinare che giuridico economico;
- sarà soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa - pagamento di una somma da € 400,00 a € 1.000,00;
- verrà disposta, a decorrere dal quinto giorno, la sospensione senza stipendio con riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde. Per coloro che sono tenuti a formalizzare la presa di servizio al 1° settembre o in data successiva (es. per i contratti a T.D.), il mancato possesso del GP o l'impossibilità di esibizione al personale addetto, essendo considerata assenza ingiustificata, salvo diverse indicazioni del Ministero, comporta le prescritte conseguenze della “mancata presa di servizio” a legislazione e normativa vigente.

Secondo il parere tecnico del Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n.1237 del 13-08-2021 si ritiene sufficiente la registrazione dell'avvenuto controllo con atto interno. Si ritiene in tal modo contemperato l'orientamento in materia del Garante della Privacy. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.”.

Il Legislatore stabilisce (comma 2, articolo 9-ter) le conseguenze per il mancato rispetto dell'obbligo di possesso ed esibizione della “certificazione verde COVID-19” da parte del personale della scuola. La questione incide sul rapporto di lavoro, sicché il mancato possesso della certificazione verde è dalla norma qualificato come “assenza ingiustificata”.

La verifica del GP avviene tramite apposita APP VerificaC19: per info. La Certificazione è richiesta dal verificatore all'interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo). L'App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato.

L'App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida.

L'App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l'effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario della stessa. Ai verificatori basta inquadrare il QR Code della certificazione verde Covid- 19, che si può esibire in formato cartaceo o digitale, e accertarsi della validità e dei dati identificativi.



**Istituto Comprensivo Statale di Negrar**  
**di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado**  
via degli Alpini, 2A - 37024 NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) - Cod.Fisc. 80028420232  
telefono 045 7500050 – Sito web: [www.icnegrar.edu.it](http://www.icnegrar.edu.it)  
PEC: [vric86400a@pec.istruzione.it](mailto:vric86400a@pec.istruzione.it) email: [vric86400a@istruzione.it](mailto:vric86400a@istruzione.it)



Si confida nella collaborazione di ciascun membro della Comunità Educatrice dell'I.C. Negrar per la realizzazione di ogni azione a tutela della Salute (art. 32 Cost.) e di prevenzione antipandemica Covid-19.

La Dirigente Scolastica  
Dott.ssa Angela Surace  
*Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell'Amministrazione digitale e normativa connessa*